

CODICE ETICO DELLA GIUNTA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

ARTICOLO 1

(Istituzione)

1. E' istituito il Codice etico della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia.

ARTICOLO 2

(Oggetto del Codice etico)

1. Il Codice etico si pone al di là degli obblighi di legge e rappresenta uno strumento volontario che ciascun amministratore può sottoscrivere quale suo impegno personale di fronte alla collettività.

2. L'oggetto del Codice etico consiste nello specificare norme di comportamento che i sottoscrittori devono osservare nello svolgimento delle loro funzioni.

3. Il presente Codice etico, di seguito denominato "Codice", definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i sottoscrittori sono tenuti ad osservare.

ARTICOLO 3

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Ai fini del presente Codice, il termine sottoscrittore individua il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, di seguito denominati "Amministratori".

ARTICOLO 4

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Codice, il termine funzioni designa il mandato conferito tramite elezione o nomina e l'insieme delle funzioni esercitate dall'Amministratore in virtù di detto mandato.

2. Per Amministrazione si intende l'amministrazione regionale.

ARTICOLO 5

(Ambito oggettivo)

1. Nell'esercizio delle funzioni l'Amministratore si attiene ai principi etici generali di cui al successivo articolo 6 e osserva la Costituzione e le leggi vigenti, operando nel solo interesse pubblico e nel quadro degli obiettivi istituzionali della Regione.

2. L'Amministratore svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati nel rispetto dell'interesse generale e si astiene dall'esercitare le funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica per il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l'interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

ARTICOLO 6

(Principi etici generali)

1. Costituiscono principi etici generali i principi di: buona fede, proporzionalità, responsabilità, trasparenza, imparzialità, ragionevolezza, rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria e spirito di servizio.

2. Ai fini del presente Codice in particolare si intende per:

- a) buona fede: rispetto delle regole di lealtà, onestà e correttezza;
- b) proporzionalità: valutazione di tutte le alternative possibili all'azione con la ricerca della soluzione non solo più *idonea* al perseguimento dell'interesse pubblico primario, ma anche più mite fra quelli a sua disposizione nell'ottica del criterio di necessità;
- c) responsabilità: esercizio diligente e motivato delle funzioni e rispetto del mandato nonché della missione dell'amministrazione;
- d) trasparenza: veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione, sia all'esterno, che all'interno dell'amministrazione;
- e) imparzialità: svolgimento dell'attività nel pieno rispetto della giustizia, evitando ogni discriminazione e arbitrio nell'attuazione dell'interesse pubblico;
- f) ragionevolezza rispetto delle peculiarità e differenze, trattando in modo uguale ciò che è uguale ed in maniera diversa ciò che è oggettivamente diverso;
- g) rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria: le situazioni contabili e i bilanci devono rappresentare fedelmente i fatti di gestione economica, patrimoniale e finanziaria, secondo criteri, in particolare, di chiarezza, veridicità, universalità, unità, pareggio, integrità a garanzia della buona gestione del denaro pubblico;
- h) spirito di servizio: svolgere la propria azione tenendo un comportamento volto a fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità alla collettività nel rispetto delle istituzioni per la promozione del bene comune.

ARTICOLO 7

(Comportamento nel mandato)

1. L'Amministratore ispira il proprio comportamento a criteri di lealtà e collaborazione ed esercita i propri compiti con indipendenza di giudizio, perseguendo l'interesse pubblico. Evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'amministrazione.

2. L'Amministratore è personalmente responsabile di fondi e provvidenze derivanti da risorse pubbliche, che custodisce e impiega con prudenza ed equilibrio e delle quali assicura in modo trasparente un impiego strettamente connesso all'esercizio del mandato, contrastandone gli sprechi.

3. L'Amministratore esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima efficacia, efficienza ed economicità. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve perseguire il contenimento dei costi senza pregiudicare la qualità dei risultati.

4. L'Amministratore si impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così come definita dalla legislazione in vigore.

5. L'Amministratore non utilizza a fini privati le informazioni o notizie di cui dispone per ragioni di ufficio o apprese nell'esercizio delle sue funzioni e rispetta la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali.

6. L'Amministratore garantisce, compatibilmente con i propri impegni istituzionali o con comprovati impegni personali, la presenza alle sedute di Giunta o di altri organismi cui sia chiamato a far parte in ragione del proprio ruolo.

7. L'Amministratore deve valorizzare il ruolo e gli incarichi dell'amministrazione, incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento volto a motivare il personale e a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile.

ARTICOLO 8

(Utilizzo beni)

1. L'Amministratore utilizza il materiale, le attrezzature e i servizi telematici e telefonici di cui dispone per ragioni di ufficio per esigenze di servizio, nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione e delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 9

(Conferimento incarichi e nomine)

1. L'Amministratore non designa, nomina o conferisce incarichi a soggetti che siano parenti o affini entro il quarto grado propri o di altri amministratori regionali.

2. L'Amministratore contiene il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto ad organi e strutture per la attività istituzionale, motivandone l'impiego.

ARTICOLO 10

(Regali, compensi e altre utilità)

1. L'Amministratore non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. L'Amministratore non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali.

3. L'Amministratore non accetta alcun tipo di vantaggio o altra utilità dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, delle società e degli altri enti o organizzazioni partecipati, controllati o vigilati, ovvero da concessionari o da gestori di pubblici servizi affidati dall'amministrazione, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione stessa o che hanno domandato od ottenuto licenze e concessioni da essa nei cinque anni precedenti.

4. Fatte salve le vigenti norme in materia, in ogni caso l'Amministratore non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore a 150 euro. Non possono in ogni caso essere accettati regali sotto forma di denaro, indipendentemente dal valore.

6. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo sono tempestivamente messi a disposizione dell'amministrazione, presso l'ufficio del provveditorato, per la

restituzione o per essere devoluti a titolo di liberalità. L'Amministratore è tenuto a notificare l'amministrazione nel caso in cui il valore di mercato del bene ricevuto non sia desumibile con certezza.

ARTICOLO 11

(Partecipazione ad associazioni e organizzazioni)

1. Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40 dello Statuto di autonomia, l'Amministratore comunica tempestivamente alla Presidenza della Regione la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'Ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a organizzazioni sindacali.

2. L'Amministratore non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo o prospettando vantaggi o svantaggi di carriera.

ARTICOLO 12

(Attività esterna)

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative, l'Amministratore non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

2. L'Amministratore deve osservare e praticare un comportamento consono al proprio ruolo

ARTICOLO 13

(Comunicazione della situazione patrimoniale)

1. L'Amministratore si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di pubblicità di situazione patrimoniale.

ARTICOLO 14

(Conflitto di interessi)

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del presente Codice quando l'Amministratore partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il quarto grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.

2. Fatte salve le ipotesi disciplinate dalle vigenti disposizioni, sono in particolare considerate situazioni di conflitto di interessi:

a) la sussistenza di interessi personali dell'Amministratore che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui egli partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;

b) la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di convivenza assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugio, con persone operanti in organizzazioni specificamente

interessate all'oggetto delle decisioni cui l'amministratore partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge;

c) l'appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale l'amministratore acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge.

3. L'Amministratore si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

4. L'Amministratore che si trovi in una delle situazioni di cui ai commi precedenti, dà comunicazione della causa di astensione con immediatezza al Presidente della Regione, dichiarando la sussistenza di interessi personali e astenendosi dal prendere parte a qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione

5. Il Presidente della Regione assume le iniziative ritenute necessarie coerenti con la vigente normativa.

ARTICOLO 15

(Prevenzione della corruzione)

1. L'Amministratore rispetta e vigila, nel limite delle sue competenze, sulle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al Presidente della Regione e al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione eventuali situazioni nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza che potrebbero configurare un illecito.

2. L'Amministratore denuncia alle autorità competenti qualsiasi atto di intimidazione, minaccia o tentativo diretto o indiretto di corruzione che subisca o di cui venga a conoscenza.

ARTICOLO 16

(Trasparenza e tracciabilità)

1. L'Amministratore, nei limiti delle sue competenze, assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti e dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

ARTICOLO 17

(Rispetto dei controlli interni ed esterni)

1. L'Amministratore si astiene dall'ostacolare l'esercizio di un controllo motivato e trasparente delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti. Dà piena attuazione delle decisioni delle predette autorità.

ARTICOLO 18

(Dimissioni)

1. Nel caso di rinvio a giudizio per reati di corruzione, concussione, mafia, estorsione, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e ogni altra fattispecie ricompresa nell'elenco di cui all'art. 1 del Codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 18

febbraio 2010 o nel caso di sottoposizione a misure di prevenzione personale e patrimoniale per gli stessi reati, l'Amministratore si impegna a dimettersi ovvero a rimettere il mandato.

ARTICOLO 19

(Effetti)

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge, la violazione degli obblighi previsti dal presente Codice può costituire rottura del rapporto fiduciario con il soggetto che ha conferito l'incarico.
2. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità previsti dalla vigente normativa.

ARTICOLO 20

(Disposizioni finali)

1. L'amministrazione dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet.
2. L'Amministratore aderisce al Codice tramite la sottoscrizione volontaria del medesimo.
3. L'adesione assume il valore di un patto etico stipulato con gli elettori.